



AVVOCATI E
COMMERCIALISTI

AC News | Giugno 2017

TAX, LEGAL, LABOUR, ACCOUNTING



SOMMARIO

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. FISCALITÀ NAZIONALE | ISA - indici sintetici di affidabilità
Rimborso spese dipendente per l'utilizzo del cellulare privato |
| 2. FISCALITA' INTERNAZIONE | Convenzione multilaterale contro l' <i>aggressive tax planning</i> |
| 3. LEGALE | Istanza cautelare di revoca dell'amministratore di S.r.l. |
| 4. DIRITTO DEL LAVORO | Nuova disciplina delle prestazioni occasionali |
| 5. ACCOUNTING | OIC 9 - <i>Impairment test</i> esteso alle PMI |
| 6. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |

DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Con il comunicato stampa del 7 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono stati presentati i nuovi **ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale**, con l'intento di dare *"vita a un rapporto completamente nuovo tra Fisco e contribuenti"*, la cui disciplina è contenuta nell'art. 9-bis, commi 1-19 del DL 50/2017.

Gli **ISA** sono **indicatori di affidabilità con scala da 1 a 10** che, attraverso un **metodo statistico-economico, verificano la normalità e la coerenza** dei redditi di impresa e lavoro autonomo. Verranno elaborati **gradualmente** a partire dal 2017: i primi 70 Isa dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il 2018. Coerentemente le norme che regolano gli accertamenti sugli Studi di settore e parametri **cesseranno gradualmente** rispetto alle attività e con effetto dai periodi di imposta in cui entrano in vigore gli ISA.

L'applicazione degli ISA avverrà tramite un **modello di comunicazione** mediante il quale verranno inviati i dati rilevanti per la valutazione dell'affidabilità e sarà condizione necessaria ma non sufficiente per fruire di alcune **misure agevolative**.

I **benefici** previsti dall'art. 9-bis comma 11 DL 50/2017 riguardano:

- esonero dall'apposizione del **visto di conformità** per l'utilizzo dei crediti IVA fino a Euro 50.000 ed imposte dirette fino ad Euro 20.000;
- esonero del **visto di conformità** e della **garanzia** per i rimborsi IVA inferiori ad Euro 50.000;
- esclusione dall'applicazione della disciplina delle **società di comodo** e delle **perdite sistematiche**;
- esclusione dagli accertamenti basati sulle **presunzioni semplici**;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei **termini di decadenza per l'accertamento** per i redditi di impresa e lavoro autonomo;
- esclusione della **determinazione sintetica** del reddito complessivo (con delle limitazioni);

Si è ancora in attesa di specifico provvedimento per l'individuazione dei benefici applicabili a seconda del livello di affidabilità del contribuente.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE RIMBORSATE DAL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE PER FINALITÀ ANCHE AZIENDALI

Con la Risoluzione 74/E del 2017 l'Agenzia ha risposto ad un interpellato riguardo il **trattamento fiscale delle spese telefoniche ad uso promiscuo** rimborsate ai dipendenti. Nella domanda il contribuente spiega che intende riconoscere ai dipendenti un rimborso del 50% delle spese di telefonia mobile e traffico, lasciando agli stessi libertà di scelta del telefono cellulare e del gestore telefonico.

L'Agenzia in risposta afferma che anche questi rimborsi forfettari **si cumulano al reddito di lavoro**, per una serie di motivi sintetizzati nel seguente:

- le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 eseguenti del medesimo **articolo 51**;
- la **Circolare n. 326 del 1997** ha ritenuto, in generale che *"possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, etc."*;
- il collegamento tra l'uso del cellulare e l'interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente.

Si noti inoltre che i giudici della Suprema Corte (Cass., civ. Sez. I, 26 maggio 1999, n. 5081) hanno motivato l'esclusione da contribuzione del rimborso delle spese telefoniche, in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa caratterizzata dall'obbligo di reperibilità, circostanza questa che non emerge nella fattispecie rappresentata dalla società istante.

Fiscalità Internazionale

CONVENZIONE MULTILATERALE CONTRO "L'AGGRESSIVE TAX PLANNING"

In data 7 giugno 2017 i ministri e gli alti rappresentanti di 76 Paesi e giurisdizioni hanno sottoscritto o espresso la volontà di sottoscrivere in futuro la c.d. **Convenzione multilaterale OCSE** diretta a dare attuazione alle misure del c.d. **progetto BEPS** (*Base erosion and profit shifting*) per prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento di utili verso Stati a bassa fiscalità.

La firma della Convenzione ha come obiettivo quello di ridurre o eliminare gli arbitraggi che le imprese multinazionali possono attuare sfruttando le asimmetrie presenti tra le diverse giurisdizioni e i relativi sistemi fiscali ed, in particolare, i trattati bilaterali contro le doppie imposizioni che hanno stipulato i vari Paesi.

Il progetto c.d. BEPS

Attraverso questo strumento si cercherà pertanto di ricondurre gli oltre **1.000 trattati bilaterali** alle previsioni del progetto BEPS che, attraverso 15 azioni condivise da oltre 100 Paesi e giurisdizioni, si prefigge l'obiettivo di contrastare fenomeni di elusione fiscale internazionale e la pianificazione fiscale aggressiva attuata dalle multinazionali per spostare artificialmente i profitti verso giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità, senza che vi sia la necessaria attività economica.

L'obiettivo ultimo è quello di tassare i profitti laddove si svolgono effettivamente le attività economiche che generano profitti e dove il valore è realmente creato: i principali temi sviluppati sono il transfer pricing, le cfc rules, le stabili organizzazioni, l'abuso dei trattati, l'economia digitale, la definizione di residenza fiscale, le costruzioni ibride, i meccanismi di risoluzione delle controversie.

L'**azione 15** prevede, nello specifico, l'introduzione di un accordo multilaterale per implementare le proposte di modifica dei diversi trattati bilaterali contenute nelle singole azioni del BEPS.

La Convenzione multilaterale

La Convenzione multilaterale, che dovrà comunque essere ratificata da ciascun Paese firmatario (attraverso le ordinarie procedure legislative), entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi successivo alla ratifica.

Tale strumento non sostituirà gli attuali trattati bilaterali esistenti, ma si affiancherà ad essi e si applicherà in via sovraordinata qualora vi siano clausole incompatibili con le misure BEPS senza che sia necessario procedere alla modifica di ogni singolo trattato.

Nonostante il gran numero di soggetti firmatari, non è di certo passata inosservata l'assenza degli Stati Uniti che non prendono parte a tale accordo, così come già avvenuto anche con altri recenti accordi internazionali in seno all'OCSE.

La Convenzione non sarà applicabile a tutti i trattati bilaterali esistenti, ma solamente ai trattati che entrambi gli Stati contraenti definiscono come "*Covered Tax Agreement*".

Struttura della Convenzione

Il testo si compone di 39 articoli suddivisi in sette capitoli e prevede delle specifiche riserve che i Paesi aderenti possono formulare per non applicare, in via unilaterale, alcune disposizioni della Convenzione. Tali riserve, che sono espressamente elencate nel documento, danno una certa flessibilità ai singoli Paesi nell'adozione delle raccomandazioni BEPS, ma non possono comunque derogare alcune disposizioni minime obbligatorie (c.d. *minimum standard*) previsti dall'azione 6 e 14 in particolare.

Va tuttavia considerato che, pur nel rispetto dei *minimum standard*, l'ampio utilizzo di riserve che i singoli Paesi hanno formulato alla sottoscrizione della Convenzione potrebbe attenuare il successo di tale strumento.

IL TRIBUNALE DI MILANO SI PRONUNCIA SULLA NATURA AUTONOMA DELL'ISTANZA CAUTELARE DI REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI S.R.L. (Trib. di Milano, Sez. spec. in materia di impresa B, Ord., 22-04-2017)

La domanda cautelare di revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata, deve ritenersi ammissibile ed efficace indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito e dalla eventuale estinzione dello stesso.

Viene proposta, da un socio di società a responsabilità limitata, domanda cautelare ex art. 2476 comma 3 c.c. per la revoca di un amministratore, sul presupposto di alcune irregolarità gestionali.

L'amministratore eccepisce l'inammissibilità di tale domanda cautelare, proposta anteriormente ad un giudizio di merito volto ad accertare le effettive responsabilità dell'amministratore medesimo.

La pronuncia si inserisce nel solco di un dibattito relativo all'interpretazione dell'art. 2476, comma 3, c.c., il quale dispone che il socio "può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi".

La questione, dagli importanti risvolti pratici, nasce dalla mancata espressa previsione di un'azione di merito avente ad oggetto la revoca dell'amministratore di s.r.l. colpevole di gravi irregolarità gestorie, e dalla lettura del termine "altresì" nel disposto dell'art. 2476 c.c., discutendosi in particolare se esso:

- a) vada considerato in stretta connessione con la prima parte della norma, relativa all'azione di responsabilità contro gli amministratori, cui sarebbe strumentale, oppure
- b) vada inteso come attributivo al socio di un potere aggiuntivo, svincolato dall'azione di merito.

Seconda la **prima interpretazione, sub a)**, ampiamente sostenuta anche in giurisprudenza, **la domanda cautelare di revoca va collegata alla proposizione di un'azione di merito, risarcitoria, conseguente alla responsabilità dell'amministratore:** tale impostazione esclude non solo la possibilità di adire il mezzo cautelare anteriormente ad una causa di merito (quale l'azione risarcitoria), ma anche la proposizione di un'azione di merito avente ad oggetto la revoca dell'amministratore.

Il Tribunale di Milano, nella decisione in esame, **rigetta suddetta impostazione**, affermando che

"l'azione di merito è volta al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società per effetto della mala gestione degli amministratori e non appunto alla revoca dell'amministratore, e che la prima suppone danni risarcibili, mentre la seconda soltanto la commissione di "gravi irregolarità gestorie".

Pertanto, "non può istituirsi un nesso di strumentalità di quest'ultima rispetto alla prima: **il diritto al risarcimento di danni già realizzati non può essere tutelato a mezzo della rimozione dell'amministratore dalla carica e, viceversa, possono esservi gravi irregolarità giustificanti la revoca, ma non immediatamente produttive di danno**" (si pensi alla omessa o scorretta tenuta delle scritture contabili, o alla mancata istituzione di adeguati assetti organizzativi, etc.).

Aderendo a questa ricostruzione, prosegue il Tribunale, la revoca dell'amministratore può essere pronunciata solo quando i danni - quelli di cui è contemporaneamente chiesto il risarcimento - si sono già realizzati, mentre la revoca non potrebbe invece essere disposta quando il patrimonio sociale fosse sottoposto al concreto rischio di pregiudizio imminente, ma non ancora verificatosi.

Il Tribunale pertanto, ritiene debba essere preferita la seconda interpretazione, *sub b)*, che costruisce sulla lettura sistematica del termine "altresì" (contenuto nell'art. 2476 comma 3, c.c.) **un autonomo potere cautelare del socio di s.r.l.**, utile a prevenire danni potenziali al patrimonio sociale, derivanti da gravi irregolarità gestorie.

Il Tribunale Milanese, inoltre, sostiene che "se è stato il legislatore a concedere tutela cautelare in forma di revoca dell'amministratore della s.r.l., e se è insito nel sistema il principio di strumentalità della tutela cautelare, al legislatore stesso deve allora ricondursi anche la **previsione, implicita ma inequivocabile, della corrispondente domanda di merito, avente ad oggetto appunto la revoca dell'amministratore. Questa domanda di merito deve dunque essere ritenuta prevista dal sistema - siccome ricavabile dal disposto dell'art. 2476, comma 3 c.c. - e perciò ammissibile**".

Accertata l'ammissibilità della domanda cautelare in esame, il Tribunale conclude riconducendo la domanda ex art. 2476, comma 3, c.c., "nel novero delle misure cautelari idonee ad anticipare gli effetti della misura di merito, **destinate a mantenere la loro efficacia anticipatoria indipendentemente dalla installazione del giudizio di merito e dalla eventuale estinzione dello stesso**".

NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

La manovra correttiva (DL 50/2017), in seguito all'abrogazione del lavoro accessorio (artt. 48-50 d.lgs. 81/2015), ha previsto la possibilità di acquistare prestazioni di lavoro occasionale nel rispetto di alcune condizioni e limiti economici e quantitativi.

Dopo l'abolizione dei voucher utilizzati per pagare il lavoro occasionale sono state introdotte nuove regole per questo tipo di attività lavorativa, differenziate se gli utilizzatori sono persone fisiche (più semplicemente identificate come "famiglie"), oppure aziende, professionisti, pubbliche amministrazioni.

Ambito soggettivo

Possono usufruire delle prestazioni occasionali:

- Persone fisiche per piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini e anziani, o attività di insegnamento privato;
- Imprese o utilizzatori con alle dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- Imprese agricole, solo nel caso di prestatori pensionati o giovani con meno di 25 anni (iscritti ad un ciclo di studi), disoccupati o percettori di prestazioni integrative, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- Amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legge.

Ambito oggettivo

I compensi erogati nel corso dell'anno non devono essere superiori ai seguenti limiti:

- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore.

Modalità operative

Le modalità attraverso cui è possibile servirsi di tale nuova tipologia di lavoro occasionale è differenziata a seconda dell'utilizzatore:

- le **persone fisiche** possono servirsi di piccole prestazioni domestiche acquistando il c.d. "libretto famiglia" (che verrà utilizzato anche per erogare i bonus voucher baby sitting e il contributo asili nido);

- i **sogetti diversi dalle persone** fisiche dovranno utilizzare il contratto di prestazione occasionale (c,d, PRESTO).

In entrambi i casi occorre che il prestatore e l'utilizzatore si registrino preventivamente sul apposita sezione del sito INPS che dovrà essere operativa a breve. In tale sezione si potranno monitorare anche le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi attraverso un sistema di pagamento elettronico.

In alternativa il pagamento potrà avvenire con i modelli di versamento "F24 ELIDE" e "F24 EP", utilizzando la causale "LIFA", in caso di persone fisiche, e la causale "CLOC" in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Relativamente all'aspetto economico e contributivo delle prestazioni occasionali, si deve distinguere il caso del libretto di famiglia da quello del contratto di prestazione occasionale:

- **libretto di famiglia:** è nominativo e prevede un valore di 10 euro ciascuno per prestazioni lavorative di un'ora. Sono interamente a carico dell'utilizzatore i contributi alla Gestione separata INPS, per euro 1,65,, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per euro 0,25 e 0,10 euro per oneri diversi. Il lavoratore percepirà pertanto un compenso netto di 9 euro;
- **contratto di prestazione occasionale:** il valore è di 9 euro per ogni ora (ovvero un limite minimo di 36 euro per non più di 4 ore continuative nella stessa giornata). A tale importo andranno aggiunti la contribuzione alla Gestione separata INPS nella misura del 33%, il premio INAIL pari al 3,5% e gli oneri diversi di gestione pari al 1% del costo.

Il pagamento all'utilizzatore avverrà direttamente da parte dell'INPS, e comunque per le somme già acquisite dagli utilizzatori, entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. L'accredito potrà avvenire alternativamente su conto corrente bancario comunicato dal prestatore o mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

Verranno inoltre accreditati automaticamente i contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e il premio INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Accounting

OIC 9 – IMPAIRMENT TEST ESTESO ALLE PMI

Sin da marzo 2014 il principio contabile italiano OIC 9 integra gli OIC 16 e 24, dedicati alle immobilizzazioni non finanziarie, fornendo le indicazioni tecniche che consentono di iscrivere in bilancio tali attività ad un valore netto contabile non superiore al valore recuperabile.

Come la maggior parte degli OIC, anche il n. 9 è stato rivisto a dicembre 2016 per recepire le novità normative contenute nel D.Lgs. 139/2015 (“decreto bilanci”) con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2013/34/UE (“riforma contabile”).

Rispetto alla versione originaria, quella del 2016 prevede soluzioni tecniche che consentono anche alle imprese di minori dimensioni di adottare logiche contabili prossime a quelle dello IAS 36, che regola la materia per gli utilizzatori dei principi contabili internazionali.

L’OIC 9 “guida” il redattore di bilancio nella **verifica del valore dell’immobilizzazione (“impairment test”)** attraverso il seguente procedimento logico:

- 1) quando si osserva un indicatore di perdita di valore (e, **in caso di avviamento, ogni anno**);
- 2) con riferimento ad una singola attività oppure ad un’unità generatrice di flussi di cassa (cd “ugc”);
- 3) si confronta il suo valore contabile netto;
- 4) con il suo valore recuperabile, corrispondente al maggiore tra valore d’uso ed il *fair value*;
- 5) se 3) > 4) **e se tale condizione perdura nel tempo**, si deve procedere alla svalutazione dell’attività/ugc per l’importo 4) – 3);
- 6) successivamente, se si rilevano indicazioni di recupero di valore per l’attività/ugc, la svalutazione, ad eccezione dell’avviamento, deve essere stornata in modo da **ripristinare il valore contabile netto** che l’attività/ugc avrebbe se la svalutazione non fosse intervenuta.

Indicatori di perdita di valore

L’OIC 9 propone un elenco (indicativo, non esaustivo) di situazioni che possono segnalare una potenziale perdita di valore dell’attività/ugc.

Anche se al termine della verifica non si procederà alla svalutazione, tali indicatori possono comunque segnalare la necessità di procedere alla revisione del valore ammortizzabile e/o della vita utile del bene.

Attività/Ugc da sottoporre a verifica

Oggetto di *impairment* test possono essere la singola attività oppure, se questa non è in grado di produrre autonomamente flussi di cassa, un’unità generatrice di flussi di cassa (“ugc”) corrispondente al più piccolo gruppo di attività in grado, a livello aggregato appunto, di generare flussi autonomi rispetto ad altre attività/ugc.

Valore recuperabile

Tale valore è quello che l’impresa si attende di recuperare tramite l’utilizzo (“valore d’uso”) o il realizzo (“fair value”) dell’attività/ugc.

Il fair value corrisponde al valore di mercato dell’attività/ugc.

Il valore d’uso si calcola attualizzando i flussi di cassa attesi dall’attività/ugc ad un appropriato tasso di sconto. Poiché tali dati possono essere di difficile determinazione per le imprese di minori dimensioni, l’OIC 9 prevede per queste **un’alternativa “semplificata”** basata sulla **capacità di ammortamento** dell’impresa.

In base a tale modalità, l’intera impresa viene equiparata ad un’unica ugc, non considera i flussi di cassa ma i flussi di reddito ed elabora un piano economico quinquennale, calcola la propria capacità di ammortamento e la confronta con la somma degli ammortamenti previsti.

Per una sintetica ed efficace esemplificazione di tale modalità alternativa, si riporta un caso proposto dall’OIC 9.

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	totale
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	(2.500)	(3.750)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(21.250)
costi fissi	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(15.000)
oneri finanziari	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(1.000)
capacità di ammortamento	(1.700)	(450)	800	800	800	250
ammortamenti attività A	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(600)
ammortamenti ugc B	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(400)
ammortamento avviamento	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(500)
totale ammortamenti	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)	(1.500)
risultato netto	(2.000)	(750)	500	500	500	(1.250)

Nel caso in cui, come nell’esempio presentato, la differenza tra capacità di ammortamento totale e totale ammortamenti sia negativa, l’impresa rileva una svalutazione corrispondente a tale differenza negativa.

Giurisprudenza e Prassi

GIURISPRUDENZA

CTP Agrigento, sentenza n. 747/4/17 del 3 maggio 2017

Omesso versamento imposte per ritardo della Pubblica Amministrazione

Il contribuente non può essere sanzionato per mancato/tardivo versamento di imposte, qualora sia stato determinato da un ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11082 del 5 maggio 2017

Redditometro

L'accertamento tramite redditometro è nullo se il contribuente prova che gli acquisti sono giustificati da disponibilità derivanti dalla stipula di un mutuo..

Corte di Cassazione, sentenza n. 15399 del 21 giugno 2017

Redditometro

Qualora quanto dichiarato risulti inferiore rispetto al mutuo contratto dal contribuente per la "prima casa". l'accertamento da redditometro è ritenuto legittimo, senza che rilevi che il pagamento delle rate sia "giustificato" dal contribuente da donazioni effettuate da parte di familiari.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9932 del 19 aprile 2017

Studi di settore

È illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore che "attribuiscono" all'impresa una percentuale di ricarico eccessiva, senza tenere conto di altri fattori quali, ad esempio, l'elevata concorrenza presente nella zona in cui viene esercitata l'attività.

Cass. civ., Sez. I, sentenza del 22/06/2017, n. 15474

Successione dei soci nei debiti della società estinta

Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il socio diventa successore della società estinta soltanto se ricorre la condizione posta dall'art. 2495, comma 2, c.c. occorrendo pertanto che i creditori forniscano la prova specifica della percezione di somme da parte dei soci in sede di bilancio di liquidazione.

Cass. civ., Sez. VI, sentenza del 20/06/2017, n. 15313

Risarcimento del danno del terzo trasportato

In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno

extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall'art. 2054, comma primo c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno.



PRASSI

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 19/E del 13 giugno 2017

Voluntary disclosure bis

I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali. C'è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l'integrazione delle istanze, documenti e le informazioni.

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30 giugno 2017

Promozione della compliance

In arrivo altre 100mila lettere per valutare se mettersi in regola. Nuova tranche di comunicazioni via Pec o posta ordinaria al servizio della *compliance*. I destinatari di queste lettere sono circa 100mila cittadini che, in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi percepiti nel 2013. Anche in questo caso, come in passato, ai contribuenti viene data la possibilità, ben prima di un eventuale avviso di accertamento, di giustificare l'anomalia o presentare una dichiarazione integrativa, mettendosi in regola e beneficiando della riduzione delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.



AVVOCATI E
COMMERCIALISTI

AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.